



50 anni di professione geologo
**ORDINE DEI GEOLOGI
DELLA PUGLIA**

Bari 15 luglio 2013
Prot.: Re/Amb/3/1304

c. a. *Avv. Lorenzo Nicastro*
Assessore Qualità dell'Ambiente
Regione Puglia

c. a. *Dott. Donato Pentassuglia*
Presidente V Commissione
Regione Puglia

ca. *V Commissione
Consiliare Permanente*
Consiglio Regione Puglia

E p. c. *On. Nichi Vendola* Presidente G.R.
Regione Puglia

Oggetto: Osservazioni dell'Ordine dei Geologi al PRGRU ADOTTATO CON DELIBERA DI G.R. 959 DEL 13.5.2013

La vastità del documento e la complessità delle questioni in gioco hanno indotto l'Ordine dei Geologi della Puglia a limitare le osservazioni solo ad alcuni aspetti del piano in oggetto.

A tal proposito, per agevolare l'applicazione dello strumento e il controllo della corretta attuazione, secondo lo scrivente Ordine, sarebbe auspicabile che fosse redatto un documento che contenga esclusivamente i contenuti normativi, con lo scopo di determinare una consultazione immediata delle effettive previsioni di piano: si fa notare che il piano in oggetto è composto da 6 documenti per più di 1800 pagine.

In seguito all'approfondimento effettuato da questo Ordine, il Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani appare: in parte basato su dati non aggiornati, come ad es. la situazione impiantistica attuale e dei servizi, ferma al 2011. Nei documenti letti, non si sono riscontrate o individuate le ragioni per cui l'assetto impiantistico del precedente piano non sia stato attuato completamente o attuato in ritardo; non è stata riscontrata la fotografia degli impianti di discarica chiuse effettivamente, come per legge, con un sistema di chiusura definitivo.

In merito ai fabbisogni impiantistici: di discarica, di compostaggio e di trattamento di rifiuti secchi non risulta chiaro il periodo transitorio per ottenere la messa a regime delle previsioni.

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali, eccetto le discariche, si propone che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica,

- siano localizzati in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D;
- i nuovi impianti siano localizzati ad una distanza sufficiente da quelli esistenti che consenta di distinguere e individuare il responsabile di un eventuale fenomeno di inquinamento, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga" (art. 178, commi 1 e 3,

del Dlgs 152/06 s.m.i.);

- si stabiliscano misure di salvaguardia nel caso di inadempienza da parte dell'Ente preposto alla perimetrazione di dettaglio delle aree di pregio agricolo;
- si annoverino espressamente anche le aree di interesse geologico (es. **geositi**) e faunistici (es. Oasi di protezione definite ai sensi della l.r. 10/84) quali condizioni escludenti;
- per i 'siti sui quali sia già stata effettuata la bonifica' si preveda un grado di prescrizione penalizzante;

In merito ai CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI (PARTE II, par. 2.1.1 pag 15), quando si parla degli *Aspetti strategico/funzionali* in relazione alla "Profondità della falda" è scritto: 'franco inferiore a 10 m tra il livello di massima escursione della falda e il piano campagna. Si suggerisce di modificarla con 'franco inferiore a 10 m tra il livello di massima escursione della falda e il piano di posa delle barriere di impermeabilizzazione della discarica'.

Il Presidente

Alessandro REINA

